

Bruxelles, 20 luglio 2022
(OR. en)

11555/22
ADD 1

FISC 159
ECOFIN 754
DELECT 132

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 luglio 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 4494 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 4494 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: C(2022) 4494 final - ANNEXES 1 to 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2022
C(2022) 4494 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti

ALLEGATO I

Messaggi utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa o precedentemente immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali

NOTE ESPLICATIVE

1. I dati dei messaggi elettronici¹ scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati, come definito dalle tabelle da 1 a 6 del presente allegato. Le colonne delle tabelle da 1 a 6 contengono le seguenti informazioni:
 - (a) Colonna A: codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati. Ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);
 - (b) Colonna B: codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (sotto)gruppo di dati;
 - (c) Colonna C: identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;
 - (d) Colonna D: per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l'inserimento del dato corrispondente è:
 - i) "R" (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è "O" (opzionale) o "C" (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere "R" se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente;
 - ii) "O" (opzionale), ossia l'inserimento del dato è facoltativo per la persona che trasmette il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all'opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi;
 - iii) "C" (condizionale), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio;
 - iv) "D" (dipendente), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F;
 - (e) la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l'utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;
 - (f) la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;

¹ Qualora, in conformità all'articolo 9 del presente regolamento, talune disposizioni del presente allegato si applichino ai documenti di riserva di cui agli articoli 26, 27, 38 e 37 della direttiva (UE) 2020/262, le note esplicative si applicano *mutatis mutandis* a tali documenti.

- (g) la colonna G fornisce:
- i) per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere "x" indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1), e
 - ii) per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l'ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono "a" per alfabetico, "n" per numerico e "an" per alfanumerico. Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;
 - iii) per i dati indicanti l'ora e/o la data, la menzione "Data" ("date"), "Ora" ("Time") o "dateTime": la data, l'ora o la data e l'ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.
2. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle da 1 a 6:
- a) "e-AD": documento amministrativo elettronico
 - b) "e-DAS": documento amministrativo elettronico semplificato
 - c) "ARC": codice di riferimento amministrativo
 - d) "SEED": Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio]²;
 - e) "DAU di importazione": il documento amministrativo unico di importazione;
 - f) "Codice NC": codice della nomenclatura combinata.

² Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).

Tabella 1

(di cui all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 9, paragrafo 1)

Bozza di documento amministrativo elettronico (semplificato) e documento amministrativo elettronico (semplificato)

A	B	C	D	E	F	G
		<i>ATTRIBUTO</i>	R			
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi di circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione) 2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione per circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa 3 = Presentazione per accisa assolta (da utilizzare per la circolazione di prodotti già immessi in consumo). Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD/e-DAS a cui è stato attribuito un ARC né nel documento di riserva di cui all'articolo 9, paragrafo 1.	n1
	<i>b</i>	Indicatore di presentazione differita	D	"R" per la presentazione di un e-AD/e-DAS per un movimento iniziato sotto scorta del documento di riserva di cui all'articolo 9, paragrafo 1.	Valori possibili: 0 = falso 1 = vero Il valore è preimpostato su "falso". Questo dato non deve comparire nell'e-AD/e-DAS a cui è stato attribuito un ARC né nel documento di	n1

					riserva di cui all'articolo 9, paragrafo 1.	
<i>I</i>		<i>MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA</i>	R			
	<i>a</i>	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2020/262) 2 = Destinatario registrato (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2020/262) 3 = Destinatario registrato temporaneamente (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2020/262) 4 = Consegna diretta (articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2020/262) 5 = Destinatario esentato (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2020/262) 6 = Esportazione (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva 2020/262) 8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2020/262) 9 = Destinazione – Destinatario certificato (articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2020/262) 10 = Destinazione – Destinatario certificato temporaneamente (articolo 33, paragrafo 1, e	n..2

					articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2020/262) 11 = Destinazione - Ritorno al luogo di spedizione dello speditore.	
	<i>b</i>	Durata del tragitto	R		Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per "H" è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per "D" è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 12.	an3
	<i>c</i>	Organizzazione del trasporto	R		Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
	<i>d</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS	Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21
	<i>e</i>	Data e ora di convalida dell'e-AD/e-DAS	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
	<i>f</i>	Numero progressivo	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS e per ogni cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD/e-DAS creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.	n..2

	<i>g</i>	Data e ora di convalida dell'aggiornamento	C	Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		<i>OPERATORE Speditore</i>	R			
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, dello speditore registrato, dello speditore certificato o dello speditore certificato temporaneamente.	an13
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3		<i>OPERATORE Luogo di spedizione</i>	C	"R" se il codice del tipo di origine nella casella 9d è "1" o "3"		
	<i>a</i>	Riferimento del deposito fiscale	C	"R" se il codice del tipo di origine nella casella 9d è "1"	Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.	an13

	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	Per le caselle 3b, 3c, 3e e 3f: "R" se il codice del tipo di origine nella casella 9d è "3"		an..182
	<i>c</i>	Via	C			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>f</i>	Città	C			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
4		<i>UFFICIO di spedizione — importazione</i>	C	"R" se il codice del tipo di origine nella casella 9d è "2"		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 4.	an8
5		<i>OPERATORE Destinatario</i>	C	"R", tranne per il tipo di messaggio "2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione" o per il codice del tipo di destinazione 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)		
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	– "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 – "O" per il codice del tipo di destinazione 6 – Questo dato non si applica per il codice del tipo di	Per i codici del tipo di destinazione – 1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario registrato temporaneamente, del	an..16

				destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)	destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente, – 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione – 11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo speditore certificato originale o lo speditore certificato temporaneamente della circolazione dei prodotti.	
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>h</i>	Codice EORI	C	– "O" per il codice del tipo di destinazione 6 – Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11. (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262.	an..17

6		<i>DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinatario</i>	C	"R" per il codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)		
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice paese dell'allegato II, elenco codici 3.	a2
	b	Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise	D	"R" se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. .../... ³ della Commissione.		an..255
7		<i>OPERATORE Luogo di consegna</i>	C	– "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 4, 9 e 10 – "O" per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa. Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati: – è "O" per l'e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED; – non si applica per la bozza di e-AD.	–
	a	Identificazione dell'operatore	C	– "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 9 e 10 – "O" per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)	Per i codici del tipo di destinazione – 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; – 2, 3, 5, 9 e 10: indicare il numero di identificazione	an..16

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. .../... della Commissione, del ..., recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di documenti nel contesto della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione (GU ...).

					IVA o qualsiasi altro identificatore.	
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	– "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 5, 9 e 10 – "O" per il codice del tipo di destinazione 4 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>		an..182
	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 7c, 7e e 7f:		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O	– "R" per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 5, 9 e 10		an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C	– "O" per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
	<i>f</i>	Città	C	<i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>		an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
8		<i>UFFICIO Luogo di consegna – Dogana</i>	C	"R" in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)</i>		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.	an8
9		<i>e-AD/e-DAS</i>	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD/e-DAS dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.	an..22

	<i>b</i>	Numero della fattura	R		Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.	an..35
	<i>c</i>	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	La data del documento che figura nella casella 9b.	Data
	<i>d</i>	Codice del tipo di origine	R		I valori possibili per l'origine del movimento sono: 1 = Origine — Deposito fiscale (nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2020/262) 2 = Origine — Importazione (nella situazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2020/262) 3 = Origine — Dazio pagato (nelle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2020/262).	n1
	<i>e</i>	Data di spedizione	R		La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2020/262. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD/e-DAS. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all'articolo 26 o all'articolo 38 della direttiva 2020/262.	Data
	<i>f</i>	Ora di spedizione	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	L'ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, o dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2020/262. L'ora indicata è l'ora locale.	Ora

	g	ARC a monte	D	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio "Operazione di frazionamento" (tabella 5)	L'ARC da indicare è quello che figura nell'e-AD sostituito.	an21
9.1		<i>DAU DI IMPORTAZIONE</i>	C	"R" se il codice del tipo di origine nella casella 9d è "2" (importazione)		9X
	a	Numero del DAU di importazione	R	Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati.	an..21
10		<i>UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione</i>	R			
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.	an8
11		<i>GARANZIA DEL MOVIMENTO</i>	R			
	a	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 5.	n..4
12		<i>OPERATORE Garante</i>	C	"R" se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234	Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	2X

				(cfr. il codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 5)		
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.	an13
	<i>b</i>	Numero IVA	O			an..14
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	C	Per 12c, d, f e g: "O" se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti "R"		an..182
	<i>d</i>	Via	C			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>g</i>	Città	C			an..50
	<i>h</i>	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
13		TRASPORTO	R			
	<i>a</i>	Codice del modo di trasporto	R		Indicare il modo di trasporto all'inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 6. Se il codice del tipo di garante è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262", il codice del modo di trasporto deve essere "Installazioni di trasporto fisse" o "Trasporto via	n..2

					mare".	
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	"R" se il codice del modo di trasporto è "altro" Altrimenti "O"	Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.	an..350
	<i>c</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<i>14</i>		<i>OPERATORE Organizzatore del trasporto</i>	C	"R" per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1c è "3" o "4".		
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")		an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

15		<i>OPERATORE Primo trasportatore</i>	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.	
	a	Numero IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
16		<i>INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO</i>	R			99X
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13a. Cfr. allegato II, elenco codici 7.	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	"R" se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 16a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35

	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<i>17</i>		<i>Corpo di dati dell'e-AD/e-DAS</i>	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	999x
	<i>a</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.	n..3
	<i>b</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10. Se il codice del tipo di garante è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262", il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere quello di un prodotto energetico.	an4

					Il codice dei prodotti sottoposti ad accisa S600 si applica solo all'e-DAS a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE.	
	<i>c</i>	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n8
	<i>d</i>	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e a un destinatario certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2020/262, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 11 della direttiva 2020/262, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..15,3
	<i>e</i>	Massa lorda	R		Indicare la massa lorda della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio). Il valore del dato deve essere superiore a zero. La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.	n..16,6
	<i>f</i>	Massa netta	R		Indicare la massa dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le	n..16,6

					sigarette). Il valore del dato deve essere superiore a zero. La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.	
	<i>g</i>	Titolo alcolometrico in percentuale di volume	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 10. Il valore del dato deve essere superiore a zero. Il valore del dato deve essere superiore a 0,5 e inferiore o pari a 100.	n..5,2
	<i>h</i>	Grado Plato	D	"R" se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.	Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 10 e 13. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..5,2
	<i>i</i>	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
	<i>j</i>	LNG_del contrassegno fiscale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>k</i>	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	"R" se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare "1" se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e "0" in caso contrario.	n1
	<i>l</i>	Denominazione di	O		Questa casella può essere utilizzata per certificare:	an..350

		origine			1. Nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l'annata di raccolta e la varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione⁴. La certificazione deve essere indicata con la dicitura di cui all'allegato VII, parte I, casella 9, del regolamento delegato (UE) 2018/273. Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall'articolo 119, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. 2. Nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, all'indicazione geografica (IG) e/o al periodo di invecchiamento/all'età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione sulle bevande spiritose (in particolare l'articolo 10, l'articolo 13, paragrafo 6, il capo III e l'allegato I del regolamento (UE) 2019/787⁶). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: <i>"Si certifica che il prodotto descritto è"</i>	
--	--	---------	--	--	--	--

⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁶ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

					<i>commercializzato ed etichettato conformemente al regolamento (UE) 2019/787".</i> 3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione⁷ se si intende chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. 4. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato del produttore a norma dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.	
	<i>m</i>	LNG_della denominazione di origine	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>n</i>	Dimensioni del produttore	O		Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266 nel caso in cui si intenda chiedere un'aliquota d'accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.	n..15

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 26).

<i>o</i>	Densità	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all'allegato II, elenco codici 10. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..5,2
<i>p</i>	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati. Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno. Per ogni bevanda spiritosa, la denominazione commerciale comprende la sua denominazione legale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/787.	an..350
<i>q</i>	LNG_della designazione commerciale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<i>r</i>	Marchio dei prodotti	D	"R" se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9b.	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.	an..350
<i>s</i>	LNG_del marchio dei prodotti	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<i>t</i>	Periodo di invecchiamento o	O		Per le bevande spiritose, il periodo di invecchiamento o l'età devono corrispondere a quelli indicati nella	an..350

		età dei prodotti			designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787.	
	<i>u</i>	LNG_del periodo di invecchiamento o dell'età dei prodotti	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<i>17.1</i>		<i>IMBALLAGGIO</i>	R			99x
	<i>a</i>	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 8.	an2
	<i>b</i>	Numero di colli	C	"R" se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 8. Se il "numero di colli" è "0", deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi "Marchi di spedizione" e "Numero di colli" con un valore superiore a "0".	n..15
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>f</i>	Marchi di spedizione	C	– "R" se il numero di colli è 0 "O" negli altri casi		an..999

17.2		<i>PRODOTTO VITIVINICOLO</i>	D	"R" per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013		
	<i>a</i>	Categoria di prodotto vitivinicolo	R		Per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti: 1 = Vino senza DOP/IGP 2 = Vino varietale senza DOP/IGP 3 = Vino DOP o IGP 4 = Vino importato 5 = Altro	n1
	<i>b</i>	Codice della zona viticola	D	"R" per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)	Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all'appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.	n..2
	<i>c</i>	Paese terzo di origine	C	"R" se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2a è "4" (vino importato).	Indicare un "codice paese" di cui all'allegato II, elenco codici 3, diverso da quello di uno Stato membro dell'UE o da un territorio in cui la direttiva (UE) 2020/262 è applicabile.	a2
	<i>d</i>	Altre informazioni	O			an..350
	<i>e</i>	LNG_delle altre informazioni	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

17.2.1		<i>Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE</i>	D	"R" per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)		99x
	a	Codice dell'operazione vitivinicola	R		Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all'elenco dell'allegato V, sezione B, punto 2.1.e) ii), del regolamento delegato (UE) 2018/273.	n..2
18		<i>DOCUMENTO Certificato</i>	O			9x
	a	Breve descrizione del documento	C	"R" salvo qualora sia utilizzato il campo 18c o 18e	Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d'origine di cui alla casella 17l.	an..350
	b	LNG_della breve descrizione del documento	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	c	Riferimento del documento	C	"R" salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18e	Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.	an..350
	d	LNG_del riferimento del documento	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	e	Tipo di documento	C	"R" salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18c	Indicare il codice del tipo di documento figurante nell'allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) n. 323/2016 della Commissione ⁸ .	an..4

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 dell'11.3.2016, pag. 1).

	<i>f</i>	Riferimento del documento	C	"R" se il tipo di documento nella casella 18e è utilizzato		an..35
--	----------	---------------------------	---	--	--	--------

Tabella 2

(di cui all'articolo 5)

Annullamento del documento amministrativo elettronico (non applicabile all'e-DAS)

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTO	R			
	<i>a</i>	Data e ora di convalida dell'annullamento	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD per cui è chiesto l'annullamento.	an21
3		ANNULLAMENTO	R			
	<i>a</i>	Motivo dell'annullamento	R		Indicare il motivo dell'annullamento dell'e-AD utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 9.	n1
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	— "R" se il codice del motivo di annullamento è 0 — "O" se il codice del motivo di annullamento è 1, 2, 3 o 4	Fornire eventuali informazioni supplementari sull'annullamento dell'e-AD	an..350

				(Cfr. casella 3a)		
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

Tabella 3

(di cui all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2)

Messaggi relativi al cambiamento di destinazione

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		Aggiornamento dell'e-AD/e-DAS	R			
	a	Numero progressivo	C	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD/e-DAS e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.	n..2
	b	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD/e-DAS di cui è cambiata la destinazione.	an21
	c	Durata del tragitto	D	"R" se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio: H12 o D04). L'indicazione per "H" è inferiore o uguale a 24.	an3

					L'indicazione per "D" è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 12.	
	<i>d</i>	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	"R" se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario, 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro.	n1
	<i>e</i>	Numero della fattura	D	"R" se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.	an..35
	<i>F</i>	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R") se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione	La data del documento che figura nella casella 2e.	data
	<i>g</i>	Codice del modo di trasporto	C	"R" se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione "R" se il codice del tipo di garante è indicato come "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262" "O" negli altri casi	Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 6. Se il codice del tipo di garante nella casella 7a (se specificato) o nell'ultimo e-AD (casella 11a della tabella 1) o nell'ultimo eventuale messaggio "Cambiamento di destinazione" (casella 7b) indicante il cambiamento del luogo di consegna è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262", il codice del modo di trasporto deve essere "Installazioni di trasporto fisse" o "Trasporto via	n..2

					mare".	
	<i>h</i>	Informazioni complementari	C	"R" se il codice del modo di trasporto è indicato come "altro"	Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.	an..350
	<i>i</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	<i>a</i>	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2020/262) 2 = Destinatario registrato (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2020/262) 3 = Destinatario registrato temporaneamente (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2020/262) 4 = Consegna diretta (articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2020/262) 6 = Esportazione (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva 2020/262) 9 = Destinazione – Destinatario certificato (articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2020/262) 10 = Destinazione – Destinatario certificato temporaneamente (articolo 33, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2020/262) 11 = Destinazione – Ritorno al luogo di spedizione	n..2

					dello spedite.	
4		OPERATORE Nuovo destinatario	D	"R" se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 — "O" per il codice del tipo di destinazione 6 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo spedite presso l'ufficio di esportazione — 11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo spedite certificato originale o lo spedite certificato temporaneamente della circolazione dei prodotti.	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50

	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>h</i>	<i>Codice EORI</i>	C	— "O" per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262	an..17
5		OPERATORE Luogo di consegna	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 4, 9 e 10 — "O" per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa. Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati: - è "O" alla convalida della bozza del messaggio di cambiamento di destinazione, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED, - non si applica per la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione.	
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 9 e 10 — "O" per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione, — 2, 3, 9 e 10: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 9 e 10		an..182

				— "O" per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)		
	c	Via	C	Per le caselle 5c, 5e e 5f:		an..65
	d	Numero civico	O	— "R" per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 9 e 10		an..11
	e	Codice postale	C	— "O" per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
	f	Città	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)		an..50
	g	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
6		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	"R" in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 221, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁹ . Cfr. allegato II, elenco codici 4. Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.	an8

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

7		GARANZIA DEL MOVIMENTO	D	"O" per i movimenti in regime di sospensione dall'accisa. Questo gruppo di dati non si applica alla circolazione di prodotti già immessi in consumo.		
	a	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 5. Se il codice del tipo di garante è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262", il codice del prodotto sottoposto ad accisa contenuto nell'ultimo e-AD (casella 17b della tabella 1) o nell'ultimo eventuale messaggio "Nota di ricevimento/Nota di esportazione" (casella 7d della tabella 6) indicante un rifiuto parziale deve essere un prodotto energetico.	n..4
7.1		OPERATORE Garante	C	"R" se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234 (cfr. il codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 5)	Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	2X
	a	Codice accisa dell'operatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.	an13
	b	Numero IVA	O			an..14

	<i>c</i>	Nome dell'operatore	C	Per 7c, d, f e g: "O" se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti "R"		an..182
	<i>d</i>	Via	C			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>g</i>	Città	C			an..50
	<i>h</i>	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
8		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	"R" per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2d "3" o "4"		
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")		an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10

	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
9		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R") se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto.	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
10		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	D	"R" se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione		99x
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2g (vedere	n..2

					allegato II, elenco codici 7).	
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	C	"R" se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 10a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

Tabella 4

(di cui agli articoli 6 e 7)

Cambiamento di destinazione/frazionamento del movimento

A	B	C	D	E	F	G
1		NOTIFICA RELATIVA A PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	Tipo di notifica	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare il motivo della notifica utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Cambiamento di destinazione 2 = Frazionamento	n1
	<i>b</i>	Data e ora della notifica	R	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
	<i>c</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Fornire l'ARC dell'e-AD o dell'e-DAS (quest'ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione) per il quale è fornita la notifica.	an21
	<i>d</i>	Numero progressivo	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare il numero progressivo dell'e-AD o dell'e-DAS (quest'ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione). Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD o dell'e-	n..2

					DAS (quest'ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione) e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.	
2		ARC A VALLE	C	"R" se il tipo di notifica nella casella 1a è 2. Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione		9x
	<i>a</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione		an21

Tabella 5

(di cui all'articolo 7 e all'articolo 9, paragrafo 2)

Frazionamento della spedizione (non applicabile all'e-DAS)

A	B	C	D	E	F	G
1		<i>Frazionamento dell'e-AD</i>	R			
	a	ARC a monte	R		Indicare l'ARC dell'e-AD da frazionare. Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21
2		<i>SM di frazionamento</i>	R			
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.	a2
3		<i>Informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD</i>	R		Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l'e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.	9x
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.	an..22
	b	Durata del tragitto	D	"R" se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per "H" è inferiore o uguale a 24.	an3

					L'indicazione per "D" è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 12.	
	c	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	"R" se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
3.1		<i>CAMBIAMENTO di destinazione</i>	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2020/262) 2 = Destinatario registrato (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2020/262) 3 = Destinatario registrato temporaneamente (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2020/262) 4 = Consegna diretta (articolo 16, paragrafo 4, della	n..2

					direttiva 2020/262) 6 = Esportazione (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva 2020/262) 8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2020/262).	
3.2		<i>OPERATORE Nuovo destinatario</i>	C	"O" se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)	Per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all'operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa "R".	
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	– "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 – "O" per il codice del tipo di destinazione 6 – Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)	Per i codici del tipo di destinazione – 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato – 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo spedite presso l'ufficio di esportazione	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50

	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Codice EORI	C	– "O" per il codice del tipo di destinazione 6 – Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)</i>	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262.	an..17
3.3		OPERATORE Luogo di consegna	C	– "R" per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 – "O" per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)</i>		
	a	Identificazione dell'operatore	C	– "R" per il codice del tipo di destinazione 1 – "O" per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione – 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; – 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	– "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3 – "O" per il codice del tipo di destinazione 4 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)</i>		an..182

	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 3.3 <i>c</i> , 3.3 <i>e</i> e 3.3 <i>f</i> .		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O	– "R" per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4		an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C	– "O" per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
	<i>f</i>	Città	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 <i>a</i>)		an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.4		<i>UFFICIO Luogo di consegna – Dogana</i>	C	"R" in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 <i>a</i>)		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ¹⁰ . Cfr. allegato II, elenco codici 4.	an8
3.5		<i>OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto</i>	C	"R" per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3 <i>c</i> è "3" o "4"		
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")		an..14

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.6		<i>OPERATORE Nuovo trasportatore</i>	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R") se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento	Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

3.7		<i>INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO</i>	D	"R" se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell'operazione di frazionamento		99X
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		Indicare il o i codici dell'unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 7.	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	"R" se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 3.7a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	f	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

3.8		<i>Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto</i>	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	999x
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell'e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le "informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD". Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..3
	b	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10.	an..4
	c	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell'operazione di frazionamento. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n8
	d	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2020/262, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 11 della direttiva 2020/262, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..15,3

<i>e</i>	Massa lorda	R		Indicare la massa lorda della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio). Il valore del dato deve essere superiore a zero. La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.	n..16,6
<i>f</i>	Massa netta	R		Indicare la massa dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio. Il valore del dato deve essere superiore a zero. La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.	n..16,6
<i>i</i>	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
<i>j</i>	LNG_del contrassegno fiscale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<i>k</i>	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	"R" se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare "1" se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e "0" in caso contrario.	n1
<i>o</i>	Densità	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 10. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..5,2
<i>p</i>	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.	an..350

	<i>q</i>	LNG_della designazione commerciale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>r</i>	Marchio dei prodotti	D	"R" se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.	an..350
	<i>s</i>	LNG_del marchio dei prodotti	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<i>3.8.1</i>		<i>IMBALLAGGIO</i>	R			<i>99x</i>
	<i>a</i>	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 8.	an2
	<i>b</i>	Numero di colli	C	"R" se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 8. Se il "numero di colli" è "0", deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi "Marchi di spedizione" e "Numero di colli" con un valore superiore a "0".	n..15
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

	<i>c</i>	Marchi di spedizione	C	– "R" se il numero di colli è 0 "O" negli altri casi		an..999
--	----------	----------------------	---	---	--	---------

Tabella 6

(di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 3)

Nota di ricevimento/Nota di esportazione

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida della nota di ricevimento/nota di esportazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione/esportazione alla convalida della nota di ricevimento/di esportazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD/e-DAS. Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21
	b	Numero progressivo	R		Indicare il numero progressivo dell'e-AD/e-DAS. Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD/e-DAS e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.	n..2
3		OPERATORE Destinatario	C	"R", tranne se il dato relativo al tipo di messaggio nel corrispondente documento amministrativo elettronico è "2 – Presentazione per esportazione con domiciliazione";		
	a	Identificazione	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3,	Per i codici del tipo di destinazione	an..16

		dell'operatore		4, 9, 10 e 11 — "O" per il codice del tipo di destinazione 6 — non si applica al codice del tipo di destinazione 5 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i>	— 1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario registrato temporaneamente, del destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo spedite presso l'ufficio di esportazione — 11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo spedite certificato originale o lo spedite certificato temporaneamente del movimento dei prodotti	
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Codice EORI	C	— "O" per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a</i>	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262	an..17

				della tabella 1)		
4		OPERATORE Luogo di consegna	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — "O" per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 5, 9 e 10 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i>	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.	
	a	Identificazione dell'operatore	C	— "R" per il codice del tipo di destinazione 1 — "O" per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; — 2, 3, 5, 9 e 10: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 5, 9 e 10 — "O" per il codice del tipo di destinazione 4 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i>		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 4c, 4e e 4f:		an..65
	d	Numero civico	O	— "R" per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 5, 9 e 10 — "O" per il codice del tipo di destinazione 1 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i>		an..11
	e	Codice postale	C			an..10
	f	Città	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in	a2

					questo gruppo di dati.		
5		UFFICIO destinazione	di	C	"R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)</i>		
	a	Numero riferimento dell'ufficio	di	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di destinazione responsabile del controllo delle accise nel luogo di destinazione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.	an8
6		NOTA ricevimento/di esportazione	di	R			
	a	Data di arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa		R		La data in cui si conclude la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 33, paragrafo 4, della direttiva 2020/262.	Data
	b	Conclusione globale del ricevimento		R		I valori possibili sono: 1 = Merce ricevuta accettata e soddisfacente 2 = Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente 3 = Merce ricevuta rifiutata 4 = Merce ricevuta parzialmente rifiutata 21 = Merce in uscita accettata e soddisfacente 22 = Merce in uscita accettata anche se insoddisfacente 23 = Merce in uscita rifiutata	n..2

	c	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.	an..350
	d	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
7		Corpo di dati della NOTA di ricevimento/di esportazione	C	"R" se il valore della conclusione globale del ricevimento è diverso da 1 e 21 <i>(cfr. casella 6 b)</i>		999X
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell'e-AD/e-DAS associato (casella 17a della tabella 1) relativo allo stesso prodotto sottoposto ad accisa come nell'e-AD/e-DAS associato a cui si applica uno dei codici diversi da 1 e 21. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..3
	b	Indicatore di eccesso o difetto	D	"R" se si riscontra un eccesso o un difetto nel corpo di dati.	I valori possibili sono: S = Difetto E = Eccesso	a1
	c	Difetto o eccesso osservati	C	"R" se l'indicatore nella casella 7b è fornito	Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11). Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3

	<i>d</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10.	an4
	<i>e</i>	Quantità rifiutata	C	"R" se il codice della conclusione globale del ricevimento è 4 <i>(cfr. casella 6b)</i>	Indicare per ciascun corpo di dati la quantità per la quale i prodotti sottoposti ad accisa sono rifiutati (quantità espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 10 e 11). Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3
7.1		MOTIVO DI INSODDISFAZIONE	D	"R" per ciascun corpo di dati per il quale si applicano i codici della conclusione globale del ricevimento 2, 3, 4, 22 o 23 <i>(cfr. casella 6b)</i>		9X
	<i>a</i>	Motivo di insoddisfazione	R		I valori possibili sono: 0 = Altro 1 = Eccesso 2 = Difetto 3 = Prodotti danneggiati 4 = Sigillo manomesso 5 = Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS – Export Control System) 7 = Quantità superiore a quella prevista dall'autorizzazione temporanea.	n1
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	— "R" se il codice del motivo di insoddisfazione è 0 — "O" se il codice del motivo di insoddisfazione è	Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.	an..350

				1, 2, 3, 4, 5 o 7 (Cfr. casella 7.1a)		
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2.

ALLEGATO II

Elenchi di codici

1. CODICI DELLE LINGUE

Codice	Descrizione
bg	Bulgaro
bt	Bulgaro (caratteri latini)
hr	Croato
cs	Ceco
da	Danese
nl	Neerlandese
en	Inglese
et	Estone
fi	Finlandese
fr	Francese
ga	Gaelico
gr	Greco (caratteri latini)
de	Tedesco
el	Greco
hu	Ungherese
it	Italiano
lv	Lettone
lt	Lituano
mt	Maltese
pl	Polacco
pt	Portoghese
ro	Rumeno
sk	Slovacco
sl	Sloveno (Slovenia)

es	Spagnolo
sv	Svedese

2. CODICE DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempio
1	Anno	Numerico 2	05
2	Identificatore dello Stato membro in cui l'e-AD/e-DAS è stato inizialmente presentato	Alfabetico 2	ES
3	Codice unico assegnato a livello nazionale	Alfanumerico 15 (cifre e lettere maiuscole)	7R19YTE17UIC8J4
4	Tipo di movimento	Alfanumerico 1	P
5	Carattere di controllo	Numerico 1	9

Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento

Il campo 2 è costituito dal codice paese di cui all'elenco codici 3

Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (Excise Movement and Control System — Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell'ambito dell'EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.

Il campo 4 indica un identificatore per il tipo di movimento. Il valore è "P" per un movimento di prodotti già immessi in consumo e qualsiasi altro valore per un movimento di prodotti in sospensione dall'accisa

Il campo 5 fornisce la cifra di controllo per tutto l'ARC che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l'ARC.

3. CODICI DEI PAESI

Devono essere identici ai codici stabiliti nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470¹¹ della Commissione, eccetto:

— Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR.

4. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE (COR)

Il numero di riferimento dell'ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice del paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, ad esempio IT0830AB.

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

5. CODICE DEL TIPO DI GARANTE

Codice	Descrizione
1	Speditore
2	Trasportatore
3	Proprietario del prodotto sottoposto ad accisa
4	Destinatario
5	Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262
12	Garanzia in solido dello speditore e del trasportatore
13	Garanzia in solido dello speditore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
14	Garanzia in solido dello speditore e del destinatario
23	Garanzia in solido del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
24	Garanzia in solido del trasportatore e del destinatario
34	Garanzia in solido del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
123	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
124	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del destinatario
134	Garanzia in solido dello speditore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
234	Garanzia in solido del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
1234	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

6. CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Trasporto via mare
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna

7. CODICE DELL'UNITÀ DI TRASPORTO

Codice	Descrizione
1	Container
2	Veicolo
3	Rimorchio
4	Trattore
5	Infrastruttura di trasporto fissa

8. CODICI DEGLI IMBALLAGGI

Utilizzare i codici dell'allegato VI della raccomandazione n. 21, adottata dal Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico¹².

9. CODICE DEL MOTIVO DELL'ANNULLAMENTO

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Errore di digitazione
2	Interruzione della transazione commerciale
3	e-AD duplicato
4	Il movimento non è iniziato alla data della spedizione

10. PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

EPC	CAT	UNIT	Descrizione	A	P	D
T200	T	4	Sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/64/UE (*) del Consiglio e prodotti assimilati alle sigarette conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva	N	N	N
T300	T	4	Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/64/UE	N	N	N
T400	T	1	Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE	N	N	N

¹² Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, raccomandazione n. 21, quarta edizione riveduta, adottata dal Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e il commercio elettronico (UN/CEFACT), ECE/TRADE/309, Ginevra, maggio 2002.

T500	T	1	Tabacco da fumo, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, diverso dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e prodotti assimilati al tabacco da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva	N	N	N
B000	B	3	Birra secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 92/83/CEE	Y	Y	N
W200	W	3	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE	Y	N	N
W300	W	3	Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE	Y	N	N
I000	I	3	Prodotti intermedi secondo la definizione di cui all'articolo 17 della direttiva 92/83/CEE	Y	N	N
S200	S	3	Bevande spiritose secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 92/83/CEE	Y	N	N
S300	S	3	Alcole etilico secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, diverso dalle bevande spiritose (S200)	Y	N	N
S400	S	3	Alcole parzialmente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato, ma che non soddisfa ancora le condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b), della stessa direttiva, diverso dalle bevande spiritose (S200)	Y	N	N
S500	S	3	Prodotti contenenti alcole etilico secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano in codici NC diversi dai codici 2207 e 2208	Y	N	N

S600	S	3	Alcole completamente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato e che soddisfa le condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a), della stessa direttiva	Y	N	N
E200	E	2	Oli vegetali e animali — Prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (2))	N	N	Y
E300	E	2	Oli minerali (prodotti energetici) — Prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50 (articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E410	E	2	Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31, 2710 12 51 e 2710 12 59 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E420	E	2	Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E430	E	2	Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E440	E	2	Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E450	E	2	Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E460	E	2	Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E470	E	1	Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 e 2710 20 39 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	N

E480	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) nei movimenti commerciali di prodotti sfusi (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E490	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51 e 2710 19 55 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E500	E	1	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 (articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	N
E600	E	1	Idrocarburi aciclici saturi di cui al codice NC 2901 10 (articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	N
E700	E	2	Idrocarburi ciclici di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44 (articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E800	E	2	Prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 (metanolo (alcole metilico)), che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E910	E	2	Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in peso almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 (articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y

E920	E	2	Prodotti che rientrano nei codici NC 3824 99 86, 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90, se destinati a ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE)	N	N	Y
E930	E	2	Additivi di cui ai codici NC 3811 11, 3811 19 00 e 3811 90 00	N	N	N

(i) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

Nota I codici NC utilizzati nella tabella per i prodotti energetici sono quelli che figurano nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1), di cui alla direttiva 2003/96/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (GU L 91 del 9.4.2018, pag. 27).

Legenda delle colonne

EPC	Codice del prodotto sottoposto ad accisa
CAT	Categoria dei prodotti sottoposti ad accisa
UNIT	Unità di misura (cfr. elenco 11)
A:	Indicare il titolo alcolometrico (Si/No)
P:	Può essere indicato il grado Plato (Si/No)
D:	Deve essere indicata la densità a 15 °C (Si/No)

11. UNITÀ DI MISURA

Codice dell'unità di misura	Descrizione
1	Kg
2	Litro (alla temperatura di 15 °C)
3	Litro (alla temperatura di 20 °C)
4	1 000 articoli

12. DURATA MASSIMA DEL TRAGITTO PER CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice del modo di trasporto	Durata del tragitto
0	D45
1	D45
2	D35
3	D35
4	D20
5	D30
7	D15
8	D35

Nota 1: il valore "0" si riferisce al trasporto multimodale (con scarico e ricarico delle merci) e copre i casi di spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione.

Nota 2: In caso di esportazione, la durata del tragitto è la durata stimata del tragitto fino all'uscita dal territorio doganale dell'Unione.

Nota 3: Per la circolazione di prodotti già immessi in consumo (e-DAS) si aggiungono altri 30 giorni alla durata massima del viaggio.

13. Amministrazione nazionale - grado Plato

Paese	Struttura della/delle aliquote per la birra in grado Plato
AT - Austria	Sì
BE - Belgio	Sì
BG - Bulgaria	Sì
CZ - Cechia	Sì
DE - Germania	Sì
EL - Grecia	Sì
ES - Spagna	Sì
IT - Italia	Sì
LU - Lussemburgo	Sì
MT - Malta	Sì
NL - Paesi Bassi	Sì
PL - Polonia	Sì
PT - Portogallo	Sì
RO - Romania	Sì